Istituto Comprensivo di Mazzano
Via Matteotti, 22 - 25080 Mazzano (BS) Tel.: 030 2120929
E-mail*: bsic852002@istruzione.it* - Pec*: bsic852002@pec.istruzione.it*
Sito web*: www.icmazzano.edu.it*

Codice Meccanografico:	*Codice Univoco Ufficio:*	*Codice Fiscale:*
BSIC852002	***UFSMJU***	***80050580176***

REGOLAMENTO SCOLASTICO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO

Adottato con delibera del CI n. 132 del 29/10/2024

È parte integrante del generale Regolamento di Istituto

Premessa

Il presente regolamento è pubblicato in considerazione dell'interesse principale alla tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola.

Il presente documento riassume gli ambiti normativi vigenti e i punti salienti degli stessi, con dettagliata illustrazione delle procedure sanzionatorie.

L'applicazione del presente Regolamento si prefigge tuttavia di rispondere a finalità più educative che coercitive e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

Art.1 – Scopo e campo di applicazione. L'I..C di Mazzano si impegna a:

- far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n.584 e successive modifiche e integrazioni);
- promuovere una scuola libera dal fumo aderendo a iniziative informative ed educative sul tema e favorendo il processo di integrazione tra Enti e soggetti diversi (es. genitori) nella realizzazione delle stesse;
- dare visibilità alla politica sul fumo adottata, diffondendo materiale di informazione e sensibilizzazione;
- far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
- rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

Art.2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e dei visitatori, sancita:

- dall'art. 32 della Costituzione, Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
- dal Decreto Legislativo 81/2008,

Firmato digitalmente da EMILIA PAGANO

- dal Decreto Legge 12/09/2013 n° 104 (Convertito in legge dalla L. 8 novembre 2013, n. 128), D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 "Tutela della salute nelle scuole":

Comma 1 - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;

Comma 2 – è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie…;

Comma 3 – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;

Comma 4 – i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell' attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;

- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica)

Art.3 – Spazi e locali soggetti al divieto di fumo

È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi le aule, i laboratori, gli spazi mensa, i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi.

È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola l'utilizzo di sigarette elettroniche.

Art. 4 – Destinatari

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Art.5 – Informazione sul divieto di fumo

La divulgazione dell'informazione inerente al divieto di fumo nella scuola è affidata alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, al Regolamento d'istituto e ad eventuali note integrative (circolari) del Dirigente nonché all'attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto.

La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento ed almeno il nominativo del personale incaricato alla contestazione dell'infrazione.

Art. 6 - Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati "addetti all'applicazione del divieto di fumo", cui spetterà rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate agli addetti di cui sopra.

A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza durante l'intervallo e durante l'utilizzo dei servizi igienici. **A tal fine il personale scolastico, e non soltanto gli "addetti", è autorizzato ad entrare in qualsiasi momento e senza preavvisare nello spazio interno, antistante ai singoli servizi igienici, dove sono posizioni i lavandini.**

Firmato digitalmente da EMILIA PAGANO

Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell'articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale Preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013). La carica ha validità fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.

In particolare, si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

a. Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".

b. Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri:

"Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

Art. 7 – Responsabili addetti all'osservanza del divieto

Con apposito provvedimento sono individuati i Responsabili addetti all'osservanza del divieto, cui compete:

- contestare al trasgressore la violazione della normativa antifumo presentandosi quale addetto incaricato;
- richiedere al trasgressore – se non lo conosce personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale;
- in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, tentare di identificarlo tramite eventuali testimoni; qualora vi riesca, sul verbale appone la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale";
- qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il Verbale, inserire l'annotazione: "E' stato richiesto al trasgressore se volesse far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale";
- provvedere alla redazione in triplice copia del Verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'Amministrazione;
- individuare l'ammenda da comminare;
- consegnare al trasgressore la copia di sua pertinenza;
- consegnare la seconda e terza copia all'ufficio di Segreteria.

Art.8 – Procedura di accertamento

I Responsabili addetti all'osservanza del divieto procedono alla contestazione di violazione del divieto e alla successiva redazione in triplice copia del relativo Verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'Amministrazione.

In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione devono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

Firmato digitalmente da EMILIA PAGANO

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, l'addetto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, fa notificare attraverso gli uffici scolastici la prima copia del verbale, entro 30 giorni dall'accertamento, ai genitori del trasgressore (responsabili per culpa in educando), brevi manu o per mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal Preposto che dal trasgressore; il trasgressore riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata. Se il trasgressore è minorenne la notifica deve essere inviata ai titolari della patria potestà.

Ai sensi della normativa vigente, al personale è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art.9 – Formale invito di dissuasione e Sanzioni

- Formale invito di dissuasione

Per dare atto al primario ruolo pedagogico della scuola, al primo riscontro di trasgressione da parte di un alunno7alunna, si procede con la redazione di un patto di corresponsabilità tra gli attori della comunità educativa (studente, famiglia, scuola) in cui si sottoscrivono gli impegni personali finalizzati ad impedire che la violazione sia reiterata.

Tale patto è definito "Formale invito di dissuasione".

- Sanzioni

Così come stabilito dalla Legge 584/1975 (art.7), dalla Legge 28/12/2001 n.448 (art.52, comma 20), dalla L.311/04 art.189 e dal D. Lgs.507/1999 (art.10 L.689/1981, art.96), i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza **o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.**

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente Regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.

Il personale che non osservi il divieto nei locali ove è vietato fumare può essere sottoposto a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e i visitatori sono sottoposti alla stessa normativa.

Art.10 – Pagamento delle contravvenzioni

I soggetti tenuti ad effettuare il pagamento possono farlo come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).

Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981.

Come previsto dall'art. 8 della Legge 584/1975, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione.

Firmato digitalmente da EMILIA PAGANO

Ai sensi dell'art.16 della Legge 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole, in esso versamento incluse le spese di accertamento e notifica. In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a €. 55,00. Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, l'oblazione consiste nel pagamento di €. 110,00.

Decorso infruttuosamente il perentorio termine per il pagamento in misura del minimo (quindici giorni) o in misura ridotta (sessanta giorni) la documentazione – contenente la copia del verbale, la prova delle eseguite contestazioni e le notificazioni – il Dirigente Scolastico procede all'invio del verbale al Prefetto territorialmente competente per le successive incombenze di legge.

Le persone cui compete fare rispettare il divieto che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente Regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di €. 440,00.

Il trasgressore dovrà fare pervenire la ricevuta di pagamento alla Polizia Municipale, Settore Affari Generali – Sezione Procedure Sanzionatorie – Ufficio Regolamenti, anche tramite fax (02.77272779). A comprova dell'avvenuto pagamento il trasgressore deve far pervenire alla Segreteria scolastica copia della ricevuta, allegata a copia del Verbale.

Art.11– Rapporti e scritti difensivi

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, l'interessato può ricorrere con scritti difensivi e documenti, eventualmente chiedendo di essere sentito, all'ATS di Milano – UOC Affari Generali e Legali – UOS Procedimenti Sanzionatori, C.so Italia 19, 20122 Milano, e-mail: sanzioni@ats-milano.it.

In caso di ricorso da parte del trasgressore e/o mancato pagamento in misura ridotta, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato dalla Polizia Locale all'ATS di Brescia per l'emissione della conseguente ordinanza.

Art. 12 – Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

ART.13 -Validità e revisione

Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2024/2025, con effetto immediato dopo la pubblicazione all'albo online dell'Istituto e contestualmente cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa "anti-fumo".

Art.12 – Disposizioni finali

Tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto, sono tenuti al rispetto di questo Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

Firmato digitalmente da EMILIA PAGANO